

CRITERI NON AMMISSIONE (classe successiva/Esame di Stato) – **Scuola Secondaria di I grado**

Anche ove siano presenti tutte le condizioni previste dalla legge (articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017), vale a dire:

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe

assenza di irrogazione della sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998)

partecipazione a tutte le prove Invalsi (per la scuola secondaria di I grado)

in sede di scrutinio finale, con adeguata motivazione e decisione, presa all'unanimità per la Scuola Primaria e a maggioranza per la Scuola Secondaria di I grado, **il Consiglio di Classe può non ammettere l'alunno/a alla classe successiva o all'Esame di Stato nel caso di:**

mancato raggiungimento del **livello minimo di apprendimento (6) in almeno 4 discipline**

nonostante le assenze siano lievemente sotto la soglia prevista dalla legge per la non ammissione, la frequenza particolarmente irregolare/discontinua delle lezioni e delle altre attività didattiche programmate (uscite didattiche, laboratori, attività di progetto ecc.) **non ha permesso una corretta e completa valutazione** da parte dei docenti

qualora l'alunno/a sia incorso nella **sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame**, come previsto dal disposto combinato del D.Lgs 62/2017, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 s.m.i., dell'O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025, del DPR 134/2025.

Qualora venga attribuito un **voto inferiore a 5 nel comportamento** come previsto dal disposto combinato del D.Lgs 62/2017, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 s.m.i., dell'O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025, dei DPR 134 e 135/2025. Questo voto può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l'anno scolastico.

Il voto di comportamento fa media.

CRITERI NON AMMISSIONE – Scuola Primaria

VISTO l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017, che stabilisce che l'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;

CONSIDERATO che la **non ammissione rappresenta una misura eccezionale**, possibile solo in presenza di **situazioni gravi e documentate**, e che la relativa decisione deve essere assunta **all'unanimità dal Team docente** in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato;

TENUTO CONTO dell'obbligo per le Istituzioni scolastiche di attivare specifiche strategie di recupero e supporto e di garantire una comunicazione tempestiva e trasparente con le famiglie (art. 1, comma 5 del D.Lgs. 62/2017);

Criteri per la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria:

1. La non ammissione costituisce una **misura straordinaria e residuale**, attivabile solo dopo la **messa in atto di tutte le misure di supporto educativo e didattico** disponibili e possibili
2. La non ammissione può essere considerata **solo in presenza di gravi e persistenti difficoltà di apprendimento**, accompagnate da **significativi segnali di disagio nel percorso scolastico**, che abbiano impedito il raggiungimento dei prerequisiti minimi necessari per affrontare la classe successiva.
3. **La valutazione deve essere olistica** e considerare non solo gli esiti disciplinari, ma anche il **benessere emotivo, relazionale e sociale dell'alunno**. È pertanto necessario valutare se la ripetizione dell'anno **possa realmente rappresentare un'opportunità di recupero e di crescita** per l'alunno/alunna in questione, oppure diventi un possibile fattore di disorientamento o disagio. In quest'ultimo caso la non ammissione non deve esser presa in considerazione.
4. La non ammissione deve essere **supportata da una motivazione chiara, circostanziata e documentabile**.
5. Devono essere **documentati tutti gli interventi di recupero, personalizzazione e sostegno** messi in atto nel corso dell'anno scolastico.
6. È imprescindibile che la scuola **abbia informato dai primi mesi dell'anno, e in modo continuativo e trasparente, la famiglia** in merito al critico andamento scolastico dell'alunno e concordato con la famiglia le azioni da intraprendere. **Di questo percorso devono essere presenti attestazioni scritte (verbali)**.
7. Il Team docente deve **valutare attentamente l'impatto emotivo, sociale e relazionale** di tale scelta, **sia sull'alunno sia sulla futura classe di accoglienza**.
8. La decisione **deve essere assunta all'unanimità dai docenti del Team della classe**, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
9. **Tutti i punti precedenti devono emergere dal verbale di scrutinio nonché dagli atti ad esso collegati** (verbali stilati durante il corso dell'anno e osservazioni e valutazioni sul registro elettronico).